



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di ANTRONA SCHIERANCO
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel Uffici 0324 51805
C.F. 83001330030

Fax 0324 575953
P.IVA 00524500030

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 2 del 11.02.2025

Istituzione di divieto temporaneo di circolazione Via Arvina (tratto dal Campeggio "Le Betulle" e il piazzale parcheggio in loc. Lago di Antrona (nuovo codice della strada)

IL SINDACO

Considerate le pessime condizioni dovute alle recenti nevicate del fondo stradale della Via Arvina nel tratto compreso tra il Campeggio "Le Betulle" e il piazzale del parcheggio in loc. Lago di Antrona;
Considerata l'impossibilità per le risorse comunali di garantire la pulizia dalla neve e dal ghiaccio presente sul fondo stradale;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Dal giorno 11.02.25 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la chiusura della Via Arvina nel tratto compreso tra Campeggio "Le Betulle" e il piazzale parcheggio in loc. Lago di Antrona.

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal D.M. 10.07.02, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vicesindaco Francesco Sommacal. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco li, 11.02.2025

IL VICESINDACO
FRANCESCO SOMMACAL

